

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
PREVISTO DAL
D. LGS. N. 231/2001**


PARTE GENERALE

Approvato con delibera del C.d.A. del 02/04/2015

Aggiornata al 07-12-2015

Aggiornata al 07-10-2021

Aggiornata al 08-07-2022


EDILIONE S.p.A.
Via del Foro, 4/A
38079 BAZZANO DI TRENTO (TN)
Cod. Fisc. e Part. IVA 00806360228

INDICE

1. Premessa: origini del progetto e modalità di lavoro	pag. 6
2. Storia e descrizione della Società	pag. 9
3. Gli elementi essenziali del D. Lgs. 231	pag. 11
a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti	pag. 11
b. Gli enti ai quali si applica la normativa	pag. 11
c. I potenziali autori dei reati 231	pag. 11
d. I reati presupposto	pag. 12
e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità	pag. 25
f. Le Linee Guida di ANCE	
4. Il Modello organizzativo e di gestione	pag. 27
a. Gli elementi componenti	pag. 27
b. La funzione esimente del Modello	pag. 27
c. Gli obiettivi e le finalità	pag. 28
d. Approvazione e recepimento del Modello	pag. 30
e. Modifiche ed integrazioni	pag. 30
f. Attuazione del Modello	pag. 31
g. I principi generali di controllo	pag. 31
5. L'Organismo di Vigilanza	pag. 32
a. Composizione, funzioni e compiti	pag. 32
b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	pag. 37
c. Raccolta e conservazione delle informazioni	pag. 39
6. La diffusione del Modello	pag. 40

a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale	pag. 40
b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio	pag. 41
7. Il sistema disciplinare e le misure sanzionatorie	pag. 42
a. Finalità	pag. 42
b. Amministratori (non dirigenti) e Sindaci	pag. 42
c. Personale dipendente non dirigente	pag. 43
d. Dirigenti (anche amministratori)	pag. 46
e. Collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con EDILTIONE S.p.A.	pag. 46
f. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo	pag. 47

ALLEGATI

- **ALLEGATO 1** - Codice Etico
- **ALLEGATO 2** - Parti Speciali
- **ALLEGATO 3** - Linee Guida Ance
- **ALLEGATO 4** - Elenco Reati Ascrivibili alla Società
- **ALLEGATO 5** - Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
- **ALLEGATO 6** - Organigramma Societario

1. PREMESSA: ORIGINI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI LAVORO

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione di EDILTIONE S.p.A..

Tale insieme di regole, di procedure e di norme comportamentali ed etiche costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le Linee Guida dettate dall'Ance (si veda l'allegato n. 3) e non trascurando le preziose indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti ed infine di chiunque operi per conto della Società in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato dalla

Responsabile Amministrativa, con l'assistenza di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni hanno analizzato la struttura organizzativa e societaria della Società, previa acquisizione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: statuto, bilanci, verbali degli organi societari, manuale del sistema della qualità, ecc.). Hanno, inoltre, incontrato in più occasioni presso la sede operativa della Società (Via del Foro, 4/a - Tione di Trento) il Responsabile interno di progetto (Responsabile Amministrativo), nonché tutti coloro che non agiscono in qualità di meri esecutori delle decisioni prese dall'organo amministrativo (il calendario degli incontri tenuti è contenuto nell'allegato n. 6);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;

- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

2. STORIA E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Ragione sociale:	EDILTIONE S.p.A.
Capitale sociale:	€ 810.000,00
Sede legale:	38079 TIONE DI TRENTO (TN) Via del Foro, 4/A
Numero R.E.A.:	97399
C.F.:	00806360228
Partita I.V.A.:	00806360228

EDILTIONE S.p.A. nasce il 22 febbraio 1980 in Trento ed è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Trento dal 19 febbraio 1996.

La Società ha per oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, nonché la manutenzione di edifici civili e industriali e, in generale, di ogni opera infrastrutturale.

Il valore della produzione realizzato da EDILTIONE S.p.A. emergente dal bilancio di esercizio del 2020 è di euro 8.052.693, mentre quello del 2021 è di euro 7.323.627.

EDILTIONE S.p.A., al 08/07/2022, impiega personale dipendente pari a 32 unità.

EDILTIONE S.p.A. ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, così composta: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Il controllo contabile è eseguito dal Collegio Sindacale stesso.

Si evidenzia, infine, che la Società ha ottenuto le seguenti certificazioni:



- ISO 9001
- EMAS
- ISO 45001
- ISO 14001.

3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231

a. La novità introdotta dal D. Lgs. 231: la responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori **a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.**

b. Gli enti ai quali si applica la normativa

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone e imprese individuali, nonché associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

c. I potenziali autori dei reati 231

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che

esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

d. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche **solamente tentati**) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. Del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Art. 316 bis c.p. -Malversazione a danno dello Stato

- Art. 316 *ter* c.p.-Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.)
- Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640 *bis* c.p.-Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 *ter* c.p.-Frode informatica.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art.25 bis del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro")

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- Art. 270 c.p. -Associazioni sovversive
- Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 *ter* c.p. -Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* c.p.-Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 *quinquies*¹ c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- Art. 270 *sexies*c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 *bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280 *terc*.p. – Atti di terrorismo nucleare
- Art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
- art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo.

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater*, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque

volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 *ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- art. 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
- Art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 *bis* c.c.-Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i delitti *extra codicem* (t.u.f., D.Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (art. 25 *sexies*, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- Art. 184 t.u.f.- Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 t.u.f.- Manipolazione del mercato.

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi (che riproducono le medesime fattispecie penalistiche sopra annoverate) introdotti nel t.u.f. dalla Legge Comunitaria 2004

- Art. 187 *bis* -Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187 *ter* -Manipolazione del mercato.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 *quater.1*, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006, n. 7)

- Art. 583 *bis* c.p. -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 *quinquies*, introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003)

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 *bis* c.p. -Prostituzione minorile
- Art. 600 *ter* c.p.-Pornografia minorile
- Art. 600 *quater* c.p. -Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 *quater.1* c.p. - Pornografia virtuale

- Art. 600 *quinquies* c.p.-Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609 undecies – Adescamento di minorenni.

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce "Reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3*bis*, 3*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del Codice Penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter*¹ c.p. - Autoriciclaggio

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 *bis* del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi delitti informatici:

- art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p.-Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 *quinqües* c.p.-Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinqües* c.p.- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

- art. 635 *quiquies* c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quiquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- art. 1 D. L. 105/2019 – Perimetro di sicurezza cibernetico.

L'art. 2 comma 29 della Legge n. 94 del 2009 prevede l'inserimento dell'art. 24 *ter* del Decreto che estende la responsabilità dell'ente collettivo ai seguenti delitti:

- art. 416 c.p. (Associazione a delinquere)
- art. 416 *bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera)
- art. 416 *ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
- art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
- art. 74 D.P.R. n. 309/1990(Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo)
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 15, comma 7, lett. a) della Legge n. 99/2009 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto la lett. f-bis) che amplia la responsabilità dell'ente ai seguenti delitti:

- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni)
- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

L'art. 15, comma 7, lett. b) della Legge 2009, n. 99 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto il numero 1) che amplia la responsabilità dell'ente a diversi reati (alcuni di nuovo conio) contro l'industria e il commercio previsti e disciplinati nel capo II, titolo VIII, libro II del codice penale:

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
- art. 513 *bis* c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
- art. 514 c.p. (Frode contro le industrie nazionali)
- art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
- art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
- art. 517 *ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
- art. 517 *quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

L'art. 15 lett. c) della Legge n. 99/2009 ha inserito l'art. 25 *novies* del Decreto che amplia la responsabilità dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ovvero

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a-*bis*), e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 *novies* nella parte speciale del Decreto (ora art. 25 *decies*) che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento -ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 727*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)

- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)
- art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)
- art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale
- art. 452 *quater* c.p. Disastro ambientale
- art. 452 *quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 *sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 *octies* c.p. Circostanze aggravanti
- art. 452 *quaterdecies* c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall'art. 25 *duodecies*, che prevede l'applicazione di una sanzione

pecuniaria da 100 a 200 quote per quegli enti che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25 *ter* del Decreto in questione, la nuova lettera *s-bis*) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" e dell'art. 2635 bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

L'art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto ex art. 319 *quater* c.p..

La Legge n. 6 del 2013 ha introdotto nel Decreto in questione all'art. 25 *undecies* il reato di combustione illecita.

La Legge n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto il nuovo delitto di autorisciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.) all'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001.

La Legge 68 del 2015 ha modificato l'art. 25 *undecies* del Decreto in questione integrando le disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 12 della Legge 69 del 2015 ha modificato l'art. 25 *ter* del Decreto in parola recependo le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali.

L'articolo 6 della Legge 199/2016 ha inserito all'art. 25-*quinquies* del Decreto il richiamo all'art. 603-*bis* del codice penale riguardante l'intermediazione illecita e lo sfruttamento di lavoro.

L'art. 6, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha modificato la lettera s-bis) art. 25 *ter* del Decreto in parola in materia di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione.

La Legge A.C. n. 3365-B (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*) ha modificato l'art. 6 comma 2°, inserendo tre nuovi capoversi in materia di *whistleblowing*.

La legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto, all'interno del D. Lgs. 231/01, l'art. 25 *terdecies*, concernente i reati di razzismo e xenofobia. Vengono ora pertanto sanzionate le condotte di cui all'art. 3, comma 3 bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Di recente introduzione sono anche i reati presupposto di “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” (art. 25 *quaterdecies*) e i “Reati tributari” (art. 25 *quinqüesdecies*).

I primi sono quelli indicati agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

I secondi, introdotti dal D.L. 124/2019, come convertito dalla L. 157/2019, fanno esplicito riferimento al D. Lgs. 74/2000.

In particolare:

- art. 2, co. 1 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- art. 3 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- art. 4 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele
- art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

- art. 8, D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- art. 10 D. Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili
- art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione
- art. 11 D. Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le ipotesi delittuose indicate agli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D. Lgs. 74/2000 sono state introdotte nel luglio 2020 (in particolare con il D. Lgs. N. 75 del 14 Luglio 2020), in attuazione della c.d. Direttiva PIF.

La medesima Direttiva ha comportato, infine, l'introduzione, all'art. 25-*sexiesdecies*, dei reati di contrabbando.

Il testo integrale delle norme incriminatrici menzionate è contenuto nell'allegato n. 4.

e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";

- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- I fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi - potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*).
- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di

collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

f. Le Linee Guida di ANCE

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati, garantendo le suindicate esigenze, anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

La Società, nella predisposizione del proprio Modello di Organizzazione, si è ispirata alle Linee Guida di ANCE così come aggiornate nel mese di Aprile 2022.

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

a. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- procedure interne e *standards* di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- Codice Etico;
- sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- comunicazione e formazione.

b. La funzione esimente del Modello

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la società un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

c. Gli obiettivi e le finalità

La Società, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria di EDILTIONE S.p.A. (fornitori, clienti, consulenti ecc.),

affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare la Società attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto di EDILTIONE e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie Linee Guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della *governance* societaria e dell'immagine di EDILTIONE S.p.A..

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Società ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella Parte Speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

d. Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle Linee Guida emanate dall'Ance, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

e. Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato di EDILTIONE S.p.A., su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvedono ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e gestionale della Società.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni aziendali, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

f. Attuazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'osservanza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

g. I principi generali di controllo

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I controlli effettuati devono essere documentati.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a. Composizione, funzioni e compiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia, e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

EDILTIONE S.p.A., in considerazione delle sue caratteristiche, opta per un Organismo di Vigilanza monocratico, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

Il C.d.A. nomina per questo incarico un componente esterno con funzioni di Organismo di Vigilanza Monocratico. Il professionista incaricato sarà affiancato (a mero titolo di unico referente dell'OdV) da un dipendente della Società. L'organo così composto garantisce competenze in ambito organizzativo e societario, nonché in materia di D.LGS. 231 del 2001.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un *budget di spesa* che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, non oltre 3 (tre) anni dalla medesima. L'OdV è rieleggibile.

Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei componenti dell'OdV stesso.

La retribuzione dell'OdV è determinata dal C.d.A. all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati dal C.d.A. solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componente dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come sopra individuato:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera del C.d.A., in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigila sull'operato delle varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e

disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;

- promuove adeguate iniziative dirette alla diffusione, con le modalità che ritiene più opportune, alla conoscenza e alla comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie attività di verifica l'OdV potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze in materia di *auditing* oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di

verifica e controllo, trasmettendole al C.d.A., al Collegio Sindacale e, se ritenuto opportuno, all'Assemblea dei Soci;

- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- gestisce una casella di posta elettronica dedicata odv@edilione.it al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con il Presidente del C.d.A., con il Consigliere con poteri di sostituzione del Presidente nel caso di assenza o impedimento del primo e con i soggetti apicali in genere della Società.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di tali organi societari in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il rapporto tra la Società e il componente esterno dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle direzioni aziendali, nonché dai responsabili e dirigenti.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;

- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sullo svolgimento delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche officiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga il C.d.A. della Società viene informato direttamente e solamente l'OdV.

All'OdV di EDILTIONE S.p.A., infine, deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Amministrativo, il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite.

Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Possono essere inviate per iscritto o

attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicata e/o seguendo le indicazioni previste nella procedura di gestione del Whistleblowing.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere il Presidente del C.d.A. oppure il Consigliere con poteri di sostituzione del Presidente nel caso di assenza o impedimento del primo, l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso al Presidente del Collegio Sindacale che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumerà i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

L'OdV, in sede di predisposizione della bozza del bilancio annuale da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo stato di fatto e sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello stesso, mediante una relazione scritta.

c. Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV predispone un apposito *data base*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del

presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita dalle competenti funzioni aziendali sotto il controllo dell'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome di EDILTIONE S.p.A. al momento dell'adozione dello stesso.

Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, comprensivo del Codice Etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Nei contratti stipulati con i terzi privati vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira la Società.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle competenti funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio

Su proposta dell'OdV, con decisione del C.d.A., potranno essere istituiti nell'ambito della Società appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di *partners* con cui la Società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE SANZIONATORIE

a. Finalità

Il sistema disciplinare, di seguito riportato, è applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico.

Tale sistema disciplinare serve a rendere più cogente il Modello e di conseguenza a costituire un deterrente per la commissione degli illeciti penali per i quali scatta il meccanismo della responsabilità dell'ente, ex Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni non sono condizionati dall'instaurazione di un giudizio penale e dal suo esito.

Chi di competenza, infatti, possiede la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni che ritiene più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in virtù della loro autonomia, coincidere con le valutazioni e i convincimenti del giudice penale.

b. Amministratori (non dirigenti) e Sindaci

In caso di violazione accertata del Modello, e quindi anche del Codice Etico, da parte di amministratori e/o sindaci, tale circostanza va denunciata senza indugio all'OdV da chi la rileva.

Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà tempestivamente il Presidente del C.d.A. e il Presidente del Collegio Sindacale (a patto che non siano i soggetti coinvolti nella violazione, nel qual caso la denuncia verrà indirizzata all'Amministratore e al Sindaco non coinvolti più anziani di età), i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 c.c. e 2407 c.c., nonché quelle di cui agli artt. 2383, comma 3, c.c., e 2400, secondo comma, c.c..

c. Personale dipendente non dirigente

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente, di cui è stata accertata la violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello, rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), ed eventuali norme speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di EDILTIONE S.p.A. è costituito dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese edili ed affini.

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto l'impiegato/il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni necessarie ecc.), o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle previsioni del Modello stesso e del Codice Etico.
- Incorre nel provvedimento della multa non superiore a tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell'art. 44, colui che violi più volte le procedure interne del Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e a quelle del Codice Etico, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

- Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad un massimo di tre giorni, l'impiegato/dipendente che - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e a quelle del Codice Etico, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno a EDILTIONE S.p.A. o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della azienda.
- Incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso l'impiegato/dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle previsioni del Modello e del Codice Etico, diretto alla commissione di un reato tra quelli direttamente ascrivibili alla Società ai sensi del Decreto n. 213/2001.
- Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso l'impiegato/dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal Decreto 231/2001.

Non può essere adottato alcun provvedimento nei confronti dell'impiegato/dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La comminazione del provvedimento deve sempre essere motivata e comunicata per iscritto.

Il tipo e il *quantum* delle sanzioni disciplinari sopra menzionate sono stabiliti, sulla base:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni svolte dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nelle competenze della funzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Le infrazioni disciplinari del dipendente sono passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.

Nessun provvedimento può essere comminato senza che sia stata previamente contestata l'infrazione all'operaio, il quale può richiedere di essere ascoltato dalla Direzione dell'azienda prima che il provvedimento disciplinare sia adottato.

Trascorsi due anni dalla comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno più considerabili agli effetti della recidiva.

d. Dirigenti (anche amministratori)

In caso di violazioni, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle previsioni del Modello stesso o del Codice Etico, la funzione competente provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali.

e. Collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con EDILTIONE S.p.A.

Qualsiasi inosservanza delle regole comportamentali indicate nel Modello, nonché qualsiasi violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi (compresi i clienti privati), può determinare, conformemente a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione dello stesso; viene fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di tali comportamenti illeciti, ivi inclusi quelli derivati dalla applicazione, da parte del giudice penale, delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Nell'ipotesi di collaboratori o procuratori per i quali non sia presente un contratto scritto - opzione preferibile - è necessaria una dichiarazione in cui gli stessi attestino l'effettiva conoscenza del Modello e del Codice Etico ed il loro impegno a rispettare, nell'ambito della loro attività lavorativa, le previsioni in essi contenute.

La competenza a valutare l'idoneità di questo genere di cautele è dell'OdV.

Quest'ultimo, inoltre, cura l'eventuale aggiornamento delle cautele anzi descritte, di concerto con la competente funzione aziendale.

f. Registro dei Soggetti che hanno violato il Sistema preventivo

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni alla Società, che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro tra i soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla Società o decisa la rescissione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la Società stessa, salvo deroga decisa dal Consiglio di Amministrazione previo parere scritto dell'OdV.